

Sentenza 22/07/2010 n. 269

Materia: immigrazione

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale.

Limiti violati: presunti dal ricorrente l'articolo 117, secondo comma, lettere a) e b) Cost. ed i principi fondamentali della legge 286/1998.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto : Artt. 2, commi 2° e 4° e 6, commi 11°, 35°, 43°, 51° e 55°, lett. d) della legge della Regione Toscana 9 giugno 2009, n. 29 (Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana).

Esito:

- inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2 della legge della Regione Toscana 29 del 2009.
- non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale art. 2, comma 4° e 6, commi 11°, 35°, 43°, 51° e 55°, lett. d) della legge della Regione Toscana 9 giugno 2009, n. 29 (Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana).

Estensore nota: Maria Cristina Mangieri

Il Presidente del Consiglio dei Ministri impugna l'articolo 2, comma 2, della legge in oggetto, nella parte in cui stabilisce che "specifici interventi sono previsti anche a favore di cittadini stranieri, comunque dimoranti sul territorio regionale, nei limiti indicati dalla presente legge", ritenendo che tali disposizioni inciderebbero sulla disciplina d'ingresso e del soggiorno degli immigrati e dunque esorbiterebbero dalla sfera di competenza regionale, incidendo su materie quali "la condizione giuridica dello straniero".

Sul punto la Corte decide per la dichiarazione di inammissibilità, affermando che la deliberazione governativa di impugnazione della legge e l'allegata relazione ministeriale, alla quale si rinvia, devono contenere l'indicazione delle disposizioni impugnate a pena di inammissibilità delle relative censure e che nella specie **dell'articolo 2, comma 2**, non si fa menzione nella deliberazione ed in particolare nell'allegata relazione.

Viene poi impugnato l'**articolo 2, comma 4**, della medesima legge regionale, nella parte in cui dispone che "gli interventi previsti dalla presente legge sono estesi anche a cittadini neocomunitari compatibilmente con le previsioni normative vigenti, fatte salve norme più favorevoli". Tale disposizione, secondo il ricorrente, violerebbe l'articolo 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione (competenza esclusiva statale rapporti Stato-Unione europea), perché introdurrebbe una misura a favore dei cittadini neo-comunitari, riconducibile a tale competenza. Al contrario, secondo la Regione Toscana, che si è costituita in giudizio, estendere gli interventi previsti per i cittadini

extracomunitari ai cittadini neocomunitari, favorirebbe l'integrazione nel pieno rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia.

La Corte Costituzionale ritiene che la questione non sia fondata. Ciò in quanto la norma regionale si inserisce nel quadro normativo del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 in materia di libera circolazione di persone comunitarie nel territorio degli stati membri, le cui norme prevedono, in linea con le direttive comunitarie oggetto di recepimento del decreto, nonché con l'articolo 12 del Trattato CE, il riconoscimento ai cittadini neocomunitari di tutta una serie prestazioni relative a diritti civili e sociali, che non possono essere inferiori a quelle riservate ai cittadini dello Stato membro.

“In questa prospettiva” sostiene la Corte “la norma regionale in esame non determina alcuna lesione delle competenze legislative statali in tema di rapporti con l'Unione europea, limitandosi ad assicurare anche ai cittadini neo comunitari quelle prestazioni ad essi dovute nell'osservanza di disposizioni comunitarie e riguardanti settori di propria competenza, concorrente o residuale, riconducibili al settore sanitario, dell'istruzione, dell'accesso al lavoro ed all'edilizia abitativa e della formazione professionale”.

Circa l'articolo 6, comma 35, della medesima legge regionale, il ricorrente ne sostiene l'illegittimità nella parte in cui stabilisce che “ tutte le persone dimoranti nel territorio regionale, anche se prive di titolo di soggiorno, possono fruire degli interventi socio assistenziali urgenti ed indifferibili, necessari per garantire il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti ad ogni persona in base alla Costituzione ed alle norme internazionali”. Secondo il ricorrente la norma regionale impugnata riconoscerebbe allo straniero irregolarmente presente in Italia una serie di prestazioni non individuate puntualmente, riservando alla Regione il compito di fissare i criteri per identificare i caratteri d'urgenza di tali prestazioni, dando così vita ad un sistema socio-assistenziale parallelo per gli stranieri non presenti regolarmente nel territorio dello Stato, in violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettere a) e b) Cost., oltre che dell'articolo 35, comma 3 e dell'articolo 41, del dlgs. 286 del 1998. Sul punto la Regione Toscana osserva che tali disposizioni si limiterebbero a prevedere prestazioni indifferibili ed urgenti nei confronti di immigrati già presenti sul territorio regionale, senza intaccare né le condizioni di ingresso, né quelle di soggiorno. Secondo la Corte la questione sollevata non è fondata in quanto, come da sentenza Corte Cost. 148 del 2008, lo straniero è titolare di tutti i diritti fondamentali che la Costituzione riconosce spettanti alla persona ed in particolare, con riferimento al diritto all'assistenza sanitaria, ha precisato che esiste *“un nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana, il quale impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela, che possono appunto pregiudicare l'attuazione di quel diritto”*. Quest'ultimo deve perciò essere riconosciuto *“anche agli stranieri, qualunque sia la loro posizione rispetto alle norme che regolano l'ingresso ed il soggiorno nello Stato, pur potendo il legislatore prevedere diverse modalità di esercizio dello stesso”*(sentenza 252 del 2001),

Ribadisce la Corte che il legislatore statale, con il decreto legislativo 286 del 1998, ha recepito tale impostazione, statuendo, in specie all'articolo 35, comma 3, che “ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi

pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti, o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva, assicurando altresì la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, la tutela della salute del minore, le vaccinazioni, gli interventi di profilassi internazionale, la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventualmente bonifica dei relativi focolai.

In questo quadro, e non fuori, si colloca la normativa regionale censurata.

Viene impugnato poi l'articolo 6, comma 51 della l.r. 29 del 2009 nella parte in cui stabilisce che "la rete regionale di sportelli informativi supporta i comuni nella sperimentazione, avvio ed esercizio delle funzioni relative al rilascio dei titoli di soggiorno; promuove inoltre il coordinamento tra gli enti locali per lo sviluppo dei servizi volti a facilitare e semplificare i rapporti tra i cittadini stranieri e la pubblica amministrazione". Ciò inciderebbe, secondo il ricorrente, sulle materie "condizione giuridica dello straniero" ed "immigrazione", in violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettere a) e b) della Costituzione. Secondo la Corte la questione non è fondata perché la norma disciplina una mera attività di supporto alla rete informatica già presente ed avviata, sulla base del Protocollo di intesa stipulato nel 2006 fra ANCI e Ministero dell'Interno.

E' poi censurato l'articolo 6, comma 55, lettera d) della legge regionale 29 del 2009, nella parte in cui garantisce l'iscrizione al servizio sanitario nazionale anche agli stranieri che abbiano proposto ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per il riconoscimento dello status di rifugiato, richiesta di asilo, protezione sussidiaria o per ragioni umanitarie, presumendo una violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettere a) e b) Cost.

Secondo la Corte la questione non è fondata perché la norma regionale impugnata si limita a disciplinare la materia della tutela della salute, per la parte di propria competenza, nel pieno rispetto di quanto stabilito dal legislatore statale in ordine alla posizione dei soggetti sopraindicati, se si tiene conto, sia del contenuto nell'articolo 34, comma 1, lettera b) del dlgs. 286 del 1998, sia della circolare 24 marzo 2000 del Ministero della sanità, che precisa che l'iscrizione obbligatoria al servizio sanitario nazionale è stabilita per la durata di tutto il periodo che va dalla richiesta all'emanazione del provvedimento, incluso il periodo di eventuale ricorso.

Sono infine censurati i commi 11 e 43 dell'articolo 6, nella parte in cui, il primo stabilisce che "la Regione promuove intese ed azioni congiunte con gli enti locali, con le altre regioni, con gli uffici centrali e periferici delle amministrazioni statali, con le istituzioni europee, le agenzie delle Nazioni Unite competenti nella materia delle migrazioni", ed il secondo dispone che "la Regione, in conformità alla legislazione statale, promuove intese volte a facilitare l'ingresso in Italia di cittadini stranieri per la frequenza di corsi di formazione professionale o tirocini formativi".

Secondo il ricorrente la prima disposizione sarebbe illegittima perché in contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettere a) e b), e nono comma, Cost. e con l'articolo 6, commi 2 e 3, della legge 131/2003, il quale non include

gli organismi internazionali tra i soggetti con i quali le Regioni possono instaurare rapporti; entrambe poi assegnerebbero alle Regioni compiti internazionali in materia di politiche migratorie, materia che non appartiene alla competenza regionale.

Anche le predette questioni non sono fondate perché la Corte ha ripetutamente affermato, che il potere estero delle regioni è legittimo se si risolve in attività di mero rilievo internazionale, le quali corrispondono “ad attività compiute con organismi esteri con finalità di studio o di informazione, oppure di previsione di partecipazione a manifestazioni dirette ad agevolare il progresso culturale o economico in ambito locale, nel rispetto dei principi di politica estera fissati dallo Stato”.

Le disposizioni oggetto di ricorso si muovono, secondo la Corte, in tale ambito. Per tutti i motivi sopradetti la Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate contro la legge regionale toscana 9 giugno 2009, n. 29 in materia di accoglienza dei cittadini stranieri, rigettando il ricorso del Governo.